

Polizza incendio e danni alla proprietà

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



ZURICH®

Zurich Insurance plc
Rappresentanza Generale per l'Italia

MetroperMetroQuadro
Forma Mutuo

Zurich Insurance plc - Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura la casa per i rischi incendio e danni al fabbricato adibito a civile abitazione con acquisto finanziato mediante mutuo bancario.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Incendio e danni alla proprietà:** i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato e/o al suo contenuto causati da incendio o da altri eventi specificamente indicati nelle condizioni di assicurazione (quali fulmine, scoppio, esplosione ed implosione, ecc.)

Altre garanzie sempre operanti:

- ✓ **Anticipo indennizzo:** anticipo del 50% del danno stimato, **per un massimo di euro 500.000** (su espressa richiesta dell'assicurato effettuata dopo almeno 60 giorni dalla denuncia di sinistro) .
- ✓ **Buona fede:** Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e la mancata comunicazione di aggravamenti del rischio (**sempre che non riguardino caratteristiche essenziali del rischio**) non comportano la decadenza dal diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso.
- ✓ **Colpa grave:** I danni sono indennizzati anche se causati con colpa grave dell'assicurato e/o dei familiari.
- ✓ **Rinuncia al diritto di surrogazione:** Zurich rinuncia, **salvo il caso di dolo**, al diritto di agire nei confronti dei familiari e dei parenti dell'assicurato fino al 2° grado, degli ospiti o degli addetti ai servizi domestici per il recupero delle somme pagate, purché l'assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile.

La copertura viene emessa obbligatoriamente con vincolo a favore dell'istituto di credito che ha concesso il mutuo. L'assicurazione del Fabbricato è obbligatoria, mentre l'assicurazione del Contenuto è facoltativa.

Le garanzie prestate si intendono operanti sino alla concorrenza dei limiti di indennizzo/risarcimento, somme assicurate e/o massimali convenuti, e possono essere soggette ad applicazione di franchigie e/o scoperti.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Le abitazioni:**
 - **che non siano ubicate nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino;**
 - **in corso di costruzione;**
 - **con caratteristiche costruttive differenti da quelle previste dal contratto.**
- ✗ **Il terreno su cui è ubicata l'abitazione.**
- ✗ **Le franchigie, gli scoperti e i danni che eccedono le somme assicurate e i massimali previsti nel contratto.**



Ci sono limiti di copertura?

Principali esclusioni

- ! danni causati con dolo dell'assicurato e/o del contraente, nonché di terzi;
- ! danni conseguenti a inondazioni e alluvioni, terremoti ed eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, variazione dei livelli di falda, cedimento, franamento e smottamento del terreno, crollo e collasso strutturale;
- ! danni causati da gelo, sovraccarico di neve, umidità, stillicidio, traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, nonché da infiltrazioni di acqua piovana;
- ! danni a cose mobili all'aperto, ad alberi, fiori e coltivazioni in genere.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per le abitazioni ubicate ed i danni avvenuti nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione della polizza il contraente o, se persona diversa, l'assicurato devono fornire informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e, nel corso del contratto, devono comunicare tempestivamente per iscritto a Zurich o all'intermediario assicurativo i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato (ad esempio se l'abitazione assicurata è una dimora abituale, saltuaria o locata a terzi).
- Il contraente, e se persona diversa l'assicurato, devono comunicare immediatamente a Zurich l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile. **L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo.**



Quando e come devo pagare?

Il premio è comprensivo delle imposte, è interamente dovuto per tutta la durata del contratto e deve essere pagato in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione del contratto tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante per l'importo massimo stabilito dalla legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa ha durata poliennale, inizia dal giorno e l'ora indicati nella polizza se il premio è stato pagato, oppure dalle ore 24:00 del giorno del pagamento del premio se questo è successivo alla sottoscrizione del contratto, e cessa il giorno e l'ora indicati nella polizza.



Come posso disdire la polizza?

Per disdire la polizza, è necessario comunicarlo a Zurich o all'intermediario assicurativo almeno 60 giorni prima della scadenza dell'annualità di polizza in corso mediante lettera raccomandata. Zurich provvederà al rimborso della parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Ciascuna parte può recedere dalla polizza a seguito di sinistro inviando una comunicazione all'altra parte con lettera raccomandata entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo. Il recesso ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Compagnia rimborsa, entro i 15 giorni successivi alla data di efficacia del recesso, la parte di premio imponibile relativa al periodo di assicurazione non goduto.